Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP20014 **Data: 27/11/2020**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 31/10/2020 relativo all'incontro (16493) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Alvise De Toni (BL) il 31/10/2020 tra Alleghe Hockey (018) e Hockey Como (285).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Como (285)** ai sensi dell' Art. 30 del Regolamento di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Como (285)** di €.1.500.-(millecinquecento/00) ai sensi dell'Art.24, n.4 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. Hockey Como (285) :dal rapporto arbitrale risulta che l'incontro in oggetto, valido per il Campionato IHL non è stato disputato in quanto '' ***la squadra dell' Asd Hockey Como non si è presentata alla partita…***".
Nessuna giustificazione in merito al mancato arrivo allo stadio risulta essere stata fornita dalla società in difetto, così come non risulta a questo Giudice Sportivo che la stessa società si sia attivata per tentare, quanto meno, di raggiungere un accordo con la società ospitante per il recupero dell'incontro.
Ciò premesso, essendo addebitabile alla società lombarda la responsabilità della mancata disputa della gara, visti gli l'artt.30 e 24, n.4 del Regolamento di Giustizia,

infligge

alla squadra dell' 'Hockey Como la sanzione disciplinare della **perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0,** con addebito alla stessa delle spese arbitrali, servizio medico ed ambulanza, spese per la prenotazione delle ore ghiaccio, in ogni caso se ed in quanto documentate, nonchè la sanzione pecuniaria dell'**ammenda** che si quantifica nell'importo di **€ 1.500,00.- (millecinquecento/00).**

A.s.d. Hockey Como (285)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi